

CONTRATTO di COLLABORAZIONE

Addì

Tra:

Il Signor Mario Ponte nato a Rossiglione (GE) il 11/11/1952, residente a Sofia numero unico civile 1002xxxxxx in qualità di amministratore unico della Società Euro7 Srl BG200281357 registrata a Sofia (Bulgaria) d'ora in poi denominata "ESECUTORE"

ed il

Signor, nato a il .../.../..... e residente a, codice fiscale, d'ora innanzi denominato "COMMITTENTE"; viene stipulato un accordo di collaborazione di lavoro.

Art. 1

Premesso che fra le parti sono già intercorse trattative ed intese verbali aventi come oggetto la possibilità di fornire, ai Clienti presentati dal COMMITTENTE, prestazioni professionali da parte dello ESECUTORE nel campo dei servizi di contabilità aziendale, consulenza fiscale e contributiva, tenuta contabilità, dichiarazione dei redditi, **internazionalizzazione e trasferimento/decentramento d'impresе in Bulgaria**

si conviene e stipula quanto segue:

Art.2 Il Committente, conscio delle capacità professionali dello ESECUTORE di cui sopra, con la presente dà incarico a quest'ultimo di svolgere, nell'interesse di entrambi, una o più delle attività specificate all'art.1, precisamente

Art.3 L'incarico viene regolato dalle Leggi del Paese dove viene svolto il lavoro

Art.4 Il presente contratto decorre dal giorno .../.../..... a tutto il .../.../.....

Esso potrà essere tacitamente prorogato di anno in anno se non interverrà disdetta da una delle parti con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza stessa.

Art.5 Lo ESECUTORE dovrà svolgere la propria attività in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo, né di orario nei confronti del Committente e comunque in accordo fra le Parti.

Art.6 Il Committente dovrà collaborare fattivamente con lo ESECUTORE fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidato.

Art.7 Lo ESECUTORE, quale compenso per le sue presentazioni professionali emetterà fattura direttamente al Cliente presentato dal Committente, il quale Committente riceverà, a fronte della emissione di una fattura/ricevuta, la provvigione che andremo a stabilire con apposito contratto.

Art.8 Entrambe le parti si rendono disponibili ad inserire nei propri siti web e nelle lettere pubblicitarie una sintetica spiegazione della attività del partner.

Art.9 Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza saranno sottoposte all'istituto della Legge Commerciale e Civile bulgara. Le parti dichiarano irrevocabilmente di attenersi scrupolosamente alle determinazioni di cui al paragrafo precedente senza ricorrere ad altro istituto analogo né a ricorrere in Sede giudiziaria.

Art.10 Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge ed in mancanza agli usi e consuetudini.

Sofia il/..../

Firme e timbri dei contraenti

Per il COMMITTENTE firma il Signor

Firma

Per ESECUTORE firma il Signor Mario Ponte

Firma timbro...

APPENDICI

Vincoli Contrattuali

Lo ESECUTORE si impegna a non divulgare a terzi informazioni riservate del COMMITTENTE e del Cliente finale delle quali dovesse venire a conoscenza;

si impegna a non subappaltare nessun lavoro o prestazione professionale senza una autorizzazione scritta del COMMITTENTE;

si impegna a segnalare prontamente al COMMITTENTE ogni lavoro o prestazione aggiuntiva che venisse richiesta dal Cliente presentato dal Committente

Esecuzione dell'opera.

Lo ESECUTORE deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione .

Spese e acconti.

Il Committente, salvo diversa pattuizione che dovrà essere appositamente redatta alla occorrenza, non deve anticipare al prestatore d'opera nessun compenso

Divieto di ritenzione.

Lo ESECUTORE non può trattenere le cose e i documenti ricevuti dal Committente, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Responsabilità dello ESECUTORE

Lo ESECUTORE risponde dei danni causati da mancanza di professionalità, negligenza, mancanza di controllo d'ufficio, omissione o di colpa grave.

Recesso.

Il Committente così come l'Esecutore possono recedere dal contratto con preavviso scritto trasmesso via raccomandata o PEC 60 giorni wsii@pec.libero.it

Rinvio.

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni di Legge vigenti nel Paese di esecuzione dei lavori

Se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari (in questo caso lo ESECUTORE) si applicano le disposizioni che regolano tale attività nel Paese.

Approvata da

Per il COMMITTENTE firma il Signor

Firma

Per ESECUTORE firma il Signor Mario Ponte

Firma timbro...

Egregio Cliente, La prego di considerare che il semplice invio di questa Offerta ci ha messo in condizione di acquisire alcuni Suoi dati personali, che ne acquisiremmo altri ancora se il rapporto di lavoro proseguisse, e che questi dati potrebbero rimanere nel nostro sistema per il tempo consentito dal GDPR ai fini del completamento dei nostri rapporti di lavoro.

Pertanto, se Lei non vuole che ciò avvenga, ci può negare il consenso, nel qual caso li cancelleremo immediatamente dal sistema.

La informiamo inoltre che sul sito www.euro-7.eu potrà trovare l'informativa relativa al trattamento dei dati, la nostra Politica della Privacy ed il nostro Codice Etico.

E' tassativamente vietata la copia e/o la divulgazione non autorizzata di questo documento © . ogni infrazione sarà perseguita nei termini e con le modalità previste dalla legge.